

Ordinanza del 30 ottobre 2018

– Giudice designato: dott. Raffaele Del Porto

In tema di sequestro conservativo, deve ritenersi sussistente il requisito del *fumus boni iuris* laddove l'amministratore "di diritto" di una società a responsabilità limitata (poi fallita) abbia ceduto, dopo la perdita del capitale sociale e la cessazione, di fatto, dell'attività d'impresa, un ramo d'azienda, con trasferimento all'acquirente della parte più significativa dell'attivo sociale, a fronte di un corrispettivo "irrisorio", senza acquisire, al contempo, adeguate garanzie quanto all'effettivo pagamento dei debiti inerenti il ramo d'azienda ceduto. In tal caso il danno può essere quantificato in misura pari all'ammontare di tali debiti non pagati dall'acquirente ed ammessi al passivo del fallimento dell'alienante.

La mera partecipazione di un soggetto alla stipula di un atto, in ipotesi, alla cessione di un ramo d'azienda, non può, per il suo carattere isolato, costituire prova idonea di quella condotta reiterata che, per giurisprudenza costante, è necessaria per la configurabilità del ruolo di amministratore di fatto.

(Conforme a Cass. n. 4045/2016).

Ai fini della concessione del sequestro conservativo, il *fumus* della responsabilità dell'amministratore "di fatto" di società di capitali non può essere ricavato da generiche allegazioni della curatela relative a violazioni di carattere formale (quale, esemplarmente, l'omessa tenuta di contabilità adeguata), qualora non siano dedotte eventuali conseguenze lesive, legate alle prime da idoneo nesso causale.

Il requisito del *periculum in mora* può essere desunto anche da

elementi oggettivi, rappresentati dall'elevata entità del credito vantato dal ricorrente in rapporto alla consistenza patrimoniale del debitore, nella specie neppure conoscibile sulla base di informazioni attendibili.

Principi espressi in ipotesi di parziale riforma del provvedimento, concesso inaudita altera parte, che aveva autorizzato il sequestro conservativo nei confronti dell'amministratore "di diritto" e dell'amministratore "di fatto" di s.r.l. fallita, a fronte dell'accertamento della responsabilità risarcitoria di questi ultimi per il danno patito dalla società (poi fallita), causalmente collegato alla (specifica) condotta negligente consistente nell'aver ceduto un ramo d'azienda, con trasferimento all'acquirente della parte più significativa dell'attivo sociale, senza aver acquisito adeguate garanzie quanto all'effettivo pagamento dei debiti inerenti il ramo d'azienda ceduto.

Nella specie, il decreto concesso inaudita altera parte è stato riformato, nella parte in cui aveva autorizzato il sequestro conservativo ai danni dell'amministratore "di diritto", limitatamente all'importo fino a concorrenza del quale tale misura cautelare è stata concessa, mentre è stato revocato nella parte in cui aveva autorizzato il sequestro conservativo ai danni dell'amministratore "di fatto".

[Ord. 30.10.2018](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 19 marzo 2018,

n. 840 – Giudice designato: dott. Stefano Rosa

In tema di successione nei contratti aziendali, è onere di chi invochi gli effetti “automatici” dell’art. 2558 c.c. comprovarne i presupposti e cioè che sia effettivamente intervenuta una cessione di azienda o di un ramo di azienda, secondo la definizione dell’art. 2555 c.c. A tal fine, alla pluralità di beni (ceduti) deve accompagnarsi il requisito dell’organizzazione attuale e non solo futura (conf. Cass. n. 21481/2009), sicché non può essere decisiva la astratta e statica idoneità del complesso di beni ad essere (divenire) azienda.

In particolare, ai fini dell’accertamento del subentro ex lege del cessionario (del ramo) di azienda nel contratto di *leasing* finanziario immobiliare, deve essere provata l’appartenenza del rapporto contrattuale ad una azienda di effettiva operatività (attuale, pregressa o potenziale) in capo al titolare (cedente), essendo presupposto dell’art. 2558 c.c. non il mero godimento del bene in *leasing*, ma il suo inserimento nella dinamica di impresa; né potrebbe, infatti, il contraente ceduto subire gli effetti propri della predetta norma esclusivamente sulla base della mera declamazione (ad opera delle parti dell’atto di cessione) dell’esistenza di un ramo aziendale e dell’appartenenza del bene oggetto del contratto di locazione a tale ramo, ovvero sulla base della mera intenzione del cessionario di utilizzare in modo produttivo gli immobili (e rapporti contrattuali di godimento) conferiti.

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso dalla società Alfa s.r.l. (cessionaria del ramo di azienda) nei confronti della società Beta s.p.a. (società di leasing) al fine di ottenere: (i) l’accertamento del proprio subentro ex lege nel contratto di leasing immobiliare originariamente

sottoscritto da Gamma s.r.l. (cedente, poi fallita); (ii) la condanna della società di leasing alla restituzione, in proprio favore, dell'imposta indebitamente riscossa o, in alternativa, il risarcimento del danno provocato dall'errore nella riscossione; (iii) il ricomputo del debito residuo e dei canoni di locazione inesattamente determinati; (iv) la restituzione dell'interesse versato con riferimento ad una rata del canone di locazione, ritenuto usurario.

Le istanze dell'attrice, in particolare, fondavano sull'asserito trasferimento, in suo favore, del contratto di locazione finanziaria immobiliare (originariamente sottoscritto da Gamma, cedente) per effetto di cessione del ramo di azienda da parte di Gamma s.r.l. (poi fallita): trasferimento contestato dalla convenuta Beta (società di leasing), che si era sempre rifiutata di volturare il contratto nonostante la percezione dei canoni da parte dell'attrice Alfa s.r.l.

Le ulteriori domande presupponevano la previa declaratoria giudiziale del subentro di Alfa nel rapporto di leasing immobiliare originariamente costituito tra Beta e Gamma.

Il Tribunale, accertata l'insussistenza dei presupposti necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 2558 c.c., ha rigettato le domande proposte dall'attrice.

[Sent. 19.3.18, n. 840Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)